

Comune di PORTOMAGGIORE  
Provincia di FERRARA

# IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI DA FANGHI DI DEPURAZIONE SITO IN VIA PORTONI BANDISSOLO LOCALITA' PORTOVERRARA

Autorizzazione unica di V.I.A.  
ai sensi della L.R. N° 4/18 del 20/04/2018

## PROGETTO DEFINITIVO

Spazio riservato all'Ufficio Tecnico

### COMMITTENTE

CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE "G.NICOLI" s.r.l.  
con sede in CREVALCORE (BO)  
via Sant'Agata n° 835  
C.F./P.Iva: 01529451203

### PROGETTISTA E D.L.

Arch. GIANNI MAZZONI  
C.F.: MZZGNN70MO5A944F

N° TAVOLA

**RE02**

Elaborato

**RELAZIONE SULLA CONFORMITA'  
DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI  
IN MATERIA URBANISTICA**

Scala

Data

30/09/2022

Rev 01

Rev 02

Rev 03

## 1. PREFAZIONE

### 1.1. Introduzione

Il progetto elaborato per gli immobili ricompresi nella corte denominata “Fienil Nuovo”, sita in Via Portoni Bandissolo, prevede interventi volti alla riqualificazione degli stessi verso un uso non più strettamente agricolo ma di servizio all'agricoltura.

**L'intervento proposto è stato oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (Screening), presentata alla Regione Emilia-Romagna (PG/2018/621042 del 11/10/2018) e all'Arpa SAC di Ferrara (prot. PGFE/2018/12437 del 12/10/2018), la cui istruttoria si è conclusa con provvedimento (Atto del Dirigente Determinazione Num. 6115 del 04/04/2019 - DPG/2019/6428) volto a rinviare l'approvazione del progetto ad ulteriore formale procedura di V.I.A..**

Nello specifico il proponente Centro Agricoltura e Ambiente “G. Nicoli” (di seguito anche semplicemente C.A.A.) è società specializzata nell'attività di recupero a fini di riutilizzo dei fanghi biologici da depurazione: l'attività si inserisce nel quadro delle direttive europee che perseguono l'obiettivo del recupero dei rifiuti e il loro conseguente riutilizzo nel rispetto dell'ambiente, coerentemente con gli obiettivi di transizione verso l'economia circolare.

Il C.A.A. è un operatore che agisce nel settore dei servizi ambientali da oltre 25 anni e, in particolare, in quello del riutilizzo agricolo dei fanghi sopracitati avendo individuato in tale attività un'importante opportunità agronomica per migliorare le caratteristiche chimico qualitative dei terreni che si stanno progressivamente impoverendo.

L'utilizzo dei gessi da defecazione prodotti a partire dalla base organica dei fanghi di depurazione si propone l'obiettivo di intervenire sui suoli alcalini o salini correggendo le loro caratteristiche agronomiche negative, aumentando al contempo il livello di sostanza organica in essi contenuta. Ciò permette la sostituzione dei concimi di sintesi con materiali organici, di valore più stabile e duraturo, recuperando al contempo risorse preziose che andrebbero altrimenti perdute.

Considerando le caratteristiche pedologiche dei terreni della Pianura Emiliana, il C.A.A. ha individuato in Portomaggiore (Fe) un punto strategico per l'insediamento di tale attività nell'interesse collettivo, svolgendo la propria *mission* in un ambito territoriale che potrebbe insistere prioritariamente sulla provincia di Ferrara per estendersi anche su quelle limitrofe di Bologna e Ravenna.

L'attività si svolgerà utilizzando i fanghi provenienti dai depuratori comunali che trattano le acque reflue urbane e da industrie agroalimentari, scelti e selezionati per essere trattati nell'impianto, con particolare attenzione alle caratteristiche qualitative degli stessi, privilegiando quelli in grado di fornire le migliori proprietà al prodotto finale denominato **“gesso di defecazione da fanghi”** dal **D.Lgs. n° 75/2010**.

Il prodotto ottenuto è un correttivo del suolo bilanciato nelle sue componenti organica e minerale; fornisce direttamente calcio, necessario alle piante per rinforzare le pareti cellulari, rendendole più resistenti alle malattie ed al gelo. Fornisce anche zolfo (in forma solida), sostanza fondamentale per l'attività della flora batterica utile del

terreno ed è ideale ad essere somministrato in pre-aratura come correzione ed ammendamento.

Va ricordato, altresì, che l'apporto/dotazione di sostanza organica lo rende particolarmente utile per l'effetto ammendante nei terreni delle aziende che non praticano zootecnia.

Nello specifico i vantaggi per l'operatore agricolo e per la collettività sono i seguenti:

- Concimazione azotata di base con effetto ammendante
- Apporto di sostanza organica
- Corregge i suoli alcalini, abbassandone il pH alto perché solubilizza i carbonati;
- Contrasta i suoli acidi, innalzando il pH basso,
- Dilava il sodio (dannoso, se in eccesso) con un meccanismo di scambio ionico
- Riporta equilibrio nei terreni sbilanciati dall'uso prolungato di fertilizzanti
- Migliora la struttura, agevolando la formazione di particelle organo-minerali ed aumentando lo spessore dello strato agrario superficiale (flocculazione delle particelle);
- Rende poroso e più leggero il suolo compattato dai due fattori più avversi - il sodio e l'argilla - aggravati anche dal passaggio delle macchine;
- Riduce le fratture superficiali ed il compattamento, che normalmente seguono ad un'irrigazione e ritarda la formazione di crosta superficiale;
- Aumenta l'attività dei batteri benefici del terreno ed elimina i sintomi di sofferenza delle piante, causati dalla scarsa aerazione del suolo;
- Attiva il processo di idratazione controllata dei suoli per mezzo delle zeoliti contenute al suo interno ritardando lo stress idrico dei suoli e dei raccolti in momenti prolungati di siccità o di climi particolarmente siccitosi
- I terreni condizionati consentono una migliore circolazione dell'aria, un'attività migliore delle radici ed una migliore penetrazione dell'acqua, riducendo le perdite d'acqua per ruscellamento.

## **2. INQUADRAMENTO NORMATIVO**

Facendo seguito alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. (Screening), conclusasi con provvedimento motivato (D.G.R. n° 6115 del 04/04/2019) attestante la necessità di sottoporre a ulteriore procedura di V.I.A. il progetto, il C.A.A. presenta domanda di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprendente l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e tutti gli altri titoli abilitativi necessari.

Scopo dell'attività è quello di realizzare un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi tramite trattamento di fanghi di depurazione per trasformati in correttivo agricolo, in quanto lo stesso è identificato nell'Allegato IV alla parte Seconda del D.lgs 152/2006 al punto 8 voce "n" quale "Deposito di fanghi diversi da quelli disciplinati dal D.lgs 3 Aprile 2006, n° 152, con capacità superiore a 10.000,00 mc", recepita al punto B.2.50 (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006) dell'allegato B2 della L.R. n° 4 del 20 Aprile 2018, per i progetti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Art. 4 della legge.

### **3. RAGIONI DELLA SOLUZIONE SELEZIONATA E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE**

L'individuazione del sito nel quale realizzare l'impianto di recupero deriva dall'analisi corografica della zona nella quale il Comune di Portomaggiore è stato individuato come punto nodale per servire l'ambito agreste della pianura ferrarese circostante.

A ciò si aggiunga che il sito in oggetto è già stato interessato da un procedimento autorizzativo relativo all'insediamento di un centro di stoccaggio fanghi. Nello specifico è stato espletato l'iter per verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA (screening) che si è concluso con esclusione da ulteriore procedura di VIA (Deliberazione Giunta Provinciale n° 238 del 05/08/2008). Altro indice che esprime la particolare idoneità dell'area per impiantare ed esercitare l'attività in oggetto.

Va considerato, altresì, che la vicinanza dell'elettrodotto identifica già di per sé l'area come zona a bassa concentrazione insediativa residenziale.

L'area in oggetto è inserita in contesto agreste fuori dal nucleo abitato principale di Portomaggiore, ~~e~~ la cui periferia dista circa 2,2 Km, in area scarsamente popolata connotata da insediamenti rurali posti in ordine sparso a cui fanno capo gli appezzamenti coltivati, quindi distante dai principali recettori sensibili (acustici, odorifici e altro) quali scuole, ospedali, ecc. ma contermina alle aree rurali a cui asservirsi. Il nucleo abitato più prossimo è la frazione di Portoverrara, il cui centro dista circa 1,8 Km dalla corte rurale.

A ciò va aggiunto l'accesso diretto del lotto alla viabilità comunale di collegamento con quella provinciale, consentendo la veicolazione dei mezzi senza l'attraversamento di centri abitati limitrofi e il conseguente collegamento alla grande viabilità principale.

#### **4. DISPONIBILITA' DELL'AREA E MODALITA' DI ACQUISIZIONE**

L'area in oggetto, individuata catastalmente nel paragrafo successivo alle lettere A) e B), è stata acquisita mediante i seguenti atti con i quali è stata acquisita la proprietà da parte del Centro Agricoltura Ambiente "G. Nicoli" Srl con sede in via Argini Nord m. 3351 – C.F. / P.IVA 01529451203:

- 1) Decreto del Tribunale di Ferrara del 18/02/2014 Rep. 614 per quanto riguarda i beni individuati alla lettera A).
- 2) Atto di Compravendita rogitato in data 21/11/2017 – Rep. n° 95954, per quanto riguarda i beni individuati alla lettera B).

## 5. INQUADRAMENTO E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - CATASTALE

L'area in oggetto si trova nel territorio del Comune di Portomaggiore (FE), località Portoverarra, sito in via Portoni Bandissolo n° 46, di proprietà della ditta titolare dell'attività che vi si insedierà.

La stessa è identificata presso il catasto terreni e fabbricati del medesimo comune al Foglio n° 140, mappali:

### A) Catasto Fabbricati:

- map. 114 – V. Portoni Bandissolo T – Cat. In corso di definizione – Sup. 9.302 mq
- map. 132 Sub 1 – V. Portoni Bandissolo n. 46 T1° – Cat. A/3 - Classe 2 – vani 6 – Sup. cat. Mq 121 – R.C. € 542,28
- map. 132 Sub 3 – V. Portoni Bandissolo n. 46 T1° – Cat. A/3 - Classe 2 – vani 6 – Sup. cat. Mq 105 – R.C. € 542,28
- map. 132 Sub 4 – V. Portoni Bandissolo n. 46 T1° – Cat. D/10 – R.C. € 1.922,40
- map. 132 Sub 2 e 5 – Beni comuni non censibili – Sup. complessiva 1940 mq

### B) Catasto Terreni

- |            |                    |               |             |             |
|------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| • map. 113 | qualità seminativo | sup. 909 mq   | R.D. 8,03 € | R.A. 4,46 € |
| • map. 117 | qualità seminativo | sup. 666 mq   | R.D. 5,88 € | R.A. 3,27 € |
| • map. 119 | qualità seminativo | sup. 29 mq    | R.D. 0,26 € | R.A. 0,14 € |
| • map. 122 | Area Rurale        | sup. 1.120 mq |             |             |
| • map. 125 | qualità seminativo | sup. 366 mq   | R.D. 3,23 € | R.A. 1,80 € |

il tutto per una superficie complessiva pari a 14.332,00 mq.

Il lotto è delimitato a Est dalla carreggiata stradale comunale di Via Portoni Bandissolo. I confini Sud, Ovest e Nord sono lambiti da terreni agricoli.

L'accesso carrabile è diretto sulla Via Portoni Bandissolo.

## **6. PROGRAMMAZIONE NELL'AMBITO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

### **6.1. Piano Territoriale Regionale (PTR)**

Il PTR approvato dall'Assemblea Legislativa con Delibera n° 276 del 03/02/2010, quale atto di indirizzo della pianificazione territoriale ed urbanistica, dei trasporti e del Paesaggio, non entra nello specifico del progetto in oggetto, in quanto atto di orientamento degli scenari futuri e di adeguamento alle direttive comunitarie. Lo stesso comunque incentiva lo sviluppo di sistemi di riciclaggio e recupero dei rifiuti in quanto parte integrante della sostenibilità ambientale e territoriale del sistema della gestione delle risorse.

### **6.2. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)**

Il PTPR, approvato nel 1993, costituisce riferimento del Piano Territoriale Regionale (PTR) e ne costituisce riferimento per la pianificazione e programmazione.

L'area di intervento non è individuata quale zona ricompresa all'interno dei sistemi e delle zone strutturanti la forma del territorio, né in quelle d'interesse paesaggistico ambientale, né di interesse storico, archeologico e testimoniale o in ambiti soggetti a progetti di valorizzazione o tutela. Pertanto la stessa non è sottoposta a nessun vincolo paesaggistico.

Il tutto come evidenziato nella tavola grafica 1-20 della cartografia del PTPR.

Si precisa che gli indirizzi ed i vincoli del PTPR sono recepiti nel quadro di programmazione del PTCP.

### **6.3. Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP)**

L'attuale Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara (PTCP), in vigore dal 1997, aggiornato ed integrato nel 2005 con i contenuti del PPGR e degli altri piani di settore, è stato oggetto di variante - approvata con Delibera C.P. N° 34 del 26/09/2018, ai fini dell'adeguamento alla L.R. 20/2000, e successivamente recepita nel Q.C. e nella VALSAT.

Il Q.C. alla Tav. 1 – "Il sistema delle infrastrutture per la mobilità" e alla Tav. 2 - "Ambiti specializzati per attività produttive" evidenzia la localizzazione del sito oggetto di intervento su viabilità comunale e la sua vicinanza con la viabilità identificata come "*grande rete esistente*" con particolare riferimento alla SS16.

La Tav. 3 del Q.C.- "La rete ciclabile esistente" mette in evidenza come la medesima non sia interessata dal sistema delle tutele SIC e ZPS e non sia identificata quale zona potenzialmente idonea ad essere integrata all'interno della rete ecologica provinciale di I° livello in progetto.

Il testo della Relazione del Q.C., al punto B.16 relativo alla gestione dei rifiuti rimanda ad un aggiornamento più approfondito svolto nel documento del PPGR.

La relazione della VALSAT indica quali sono le aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di smaltimento / trattamento rifiuti recepiti dal PPGR. La tabella sotto riportata sintetizza i vari scenari ipotizzabili in funzione delle criticità e delle fragilità ambientali.

PTCP – VALSAT

Aree non idonee dichiarate nel PTCP e recepite nel PPGR

zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento/trattamento di rifiuti	Scenario	note
Aspetti territoriali		
art. 9- gli ambiti di paesaggio notevole art. 10- sistema forestale e boschivo; art. 13- zone di riqualificazione della costa e dell'arenile; art. 14 - zone di salvaguardia della morfologia costiera; art. 15 - zone di tutela della costa e dell'arenile; art. 17 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; art. 18 - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; art. 19 - le zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale; art. 20 - i dossi e le dune; art. 21 (comma 2 lettere a – b1) - zone ad elementi di interesse storico - archeologico; art. 23- zone di interesse storico testimoniale; art. 25 - Zone di tutela naturalistica; art. 26 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (ad esclusione delle terre di lavaggio provenienti da zuccherifici); art. 28- progetti di valorizzazione territoriale ed "aree studio".	esclusione	Carta di sintesi dei vincoli del PTCP
Protezione di aree di alto pregio		
Misure di salvaguardia per le aree protette: Parco del Delta del Po Aree umide di RAMSAR SIC e ZPS	esclusione	Confini del Parco del Delta del Po, delle zone RAMSAR e dei SIC E ZPS
Protezione delle risorse idriche		
distanza da punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile	esclusione nelle fasce di rispetto di 200 m	
vulnerabilità idrogeologica intrinseca	Esclusione delle aree vulnerabili	Carta della valutazione della vulnerabilità
distanza da corpi d'acqua pubblici	esclusione per	

	distanza inferiore a 150 m da rive fiumi e 300 m da laghi	
Tutela delle aree di pertinenza dei c.i.	esclusione nelle fasce di almeno 10 m	
Tutela dei dissesti e calamità		
aree esondabili	esclusione in aree esondabili fascia A, B	Piani di Bacino Po, Delta Po e Reno

La Tav. 2.0 “Sistema insediativo” e la Tavola 2.1 “Infrastrutture per la mobilità”, la Tav. 4.7 “Sistema forestale e boschivo”, la Tav. 5.1.7 “Sistema ambientale – assetto della rete ecologica provinciale” del PTCP non interessano l’area in progetto.

Nella Tav. 5.7 “Sistema Ambientale”, l’area in progetto è ricompresa nell’U.P.G. – Unità di Paesaggio della Gronda (Art. 8) ma in zona o area non sottoposta a tutela. E’, inoltre, fuori dal confine del perimetro del Parco del Delta del PO e dalle aree di protezione delle risorse idriche, nonché dalle aree di attenzione per la localizzazione di impianti per l’emittenza radio televisiva.

Le NdA – Art. 11 individuano il sistema delle aree agricole quali elementi basilari dell’assetto territoriale, individuando per le singole UdP, gli aspetti da sottoporre a tutela e valorizzazione. Il progetto sviluppato non va ad incidere negli aspetti fisico – morfologici nonché sugli elementi da sottoporre a tutela individuati nella relazione del PTCP per l’UdP nella quale si va ad inserire.

### *Principali elementi specifici da tutelare*

- a) Strade storiche:
  - tracciato della provinciale per Comacchio;
  - tracciato della statale 16;
  - tracciato della provinciale Argenta-Filo-Longastrino.
- b) Strade panoramiche:
  - tracciati soprargine lungo il paleoalveo del Po di Primaro e del Reno;
  - argine Pioppa;
- c) Dossi principali:
  - paleoalveo del Padovetere evidentissimo nella zona del Verginese;
  - paleoalveo del Po di Primaro;altri dossi secondari:
  - Portomaggiore - Oasi di Bando;
  - Consandolo- Bando; Argine del Mantello;
  - paleoalveo del Sandolo;
- d) Rete idrografica principale:
  - fossa Bolognese;
  - fossa Sabbiosola.
- e) Zone agricole pianificate:
  - bacini di bonifica fine-ottocenteschi, primo-novecenteschi di corona al Mezzano.
- g) Parchi:
  - non sono presenti in questa U.P. aree vincolate ai sensi dell'art.19 del P.T.P.R..
- h) Siti e paesaggi degni di tutela:
  - paleoalveo del Primaro;
  - tratti della strada provinciale Voghiera-Portomaggiore;
  - paleoalveo del Sandolo;(cfr. P.R.G. di Portomaggiore) Non sono al momento comprese dal P.T.P.R. nell'art.17, anche se alcune (Primaro e Sandolo) sono individuate a seguito di osservazione al Paesistico da parte della Amministrazione Comunale quali "aree studio" (art.32 - P.T.P.R.)

Visto che l'area in oggetto è compresa nella fascia di rispetto di elettrodotto con tensione superiore a 30 KV, nelle NdA del PTCP, Art. 29, sono disposti i divieti alle nuove costruzioni all'interno delle pertinenze. In merito si fa notare che parte del complesso edilizio esistente è compreso in tale area e che l'intervento proposto non è classificabile quale "nuova costruzione", ma come "ristrutturazione edilizia" di edifici produttivi dismessi e in notevole stato di degrado, così come definito in allegato alla L.R. 15/2013 e s.m.i., allo scopo di rifunzionalizzarli a servizio dell'attività che vi si insedierà, connessa a quella agricola.

L'Art. 31 vieta di inserire discariche o impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti nelle zone SIC o ZPS, escludendo pertanto le aree agricole ad alta vocazione produttiva.

In sintesi, sulla base delle considerazioni sopra esposte, non si ravvedono elementi ostativi all'intervento in oggetto e pertanto si ritiene l'opera conforme ai dettami e vincoli del PTCP.

#### **6.4. Piano Strutturale Comunale (PSC) (Abrogato)**

L'analisi del PSC comunale di Portomaggiore, redatto in forma associata con l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, approvato con Delibera di Consiglio n° 8 del 15/02/2010 in merito alla coerenza dell'intervento alle previsioni dell'area in esame, consta che lo stesso è regolamentato secondo quanto di seguito riportato:

Tav. 1 "Schema di assetto strutturale del territorio"

L'area oggetto di intervento è inquadrata all'interno dell'Unità di Paesaggio n° 6 – U.P. della Gronda quale "Ambito Agricolo ad alta Vocazione Produttiva".

Il fronte Est del lotto di proprietà è lambito dalla rete stradale locale con accesso diretto dalla viabilità comunale di Via Portoni Bandissolo quale collegamento diretto con il sistema della mobilità, mentre nelle immediate vicinanze è individuata la sede stradale "SP48 – Via Rangona" quale tracciato facente parte della "Viabilità secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale".

Tav. 2 "Sistema Spaziale per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali".

Nell'elaborato in oggetto, l'area d'intervento non è individuata tra quelle ricomprese nei sistemi ambientali e storico – culturali non essendo ricompresa nei sistemi ambientali e non essendo individuata come parte del patrimonio delle risorse naturali ed ecologiche; la stessa non appartiene, inoltre, alle risorse storico – testimoniali. L'intervento in oggetto è distante e non interferente con percorsi ed itinerari storici, panoramico-cicloturistici e dalle attrezzature per il tempo libero e lo sport.

Nella zona d'intervento non sono evidenziate aree interessate da progetti di valorizzazione naturale, culturale o di riqualificazione urbana e non invade l'ambito paesaggistico del Mezzano.

Tav. 3 "Sistema dei Vincoli e Tutele e ambiti Normativi".

La tavola P.3. 2 Rettifica 2017, allegata alla Delibera di Consiglio Unione n° 2 del 16/03/2017 – Approvazione 2° POC di Portomaggiore evidenzia che il lotto di proprietà non è incluso in Ambiti consolidati e neppure di espansione, normati ai sensi della L.R. n° 20/2000. Lo stesso non è compreso in aree di tutela ambientale o di tutela storico – culturale e testimoniale. Su di essa grava invece, essendo prossima allo scolo Forcello, un vincolo paesaggistico (Art. 2.16 delle NdA del PSC) quale area ricompresa all'interno della fascia perimetrale di "Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde" (ai sensi Art. 142 del D.Lgs 42/2004) Inoltre, vista la vicinanza all'elettrodotto n° 351 – "Ferrara Focomorto – Ravenna Canala", essa è inclusa nella fascia di rispetto delle infrastrutture degli elettrodotti con i vincoli derivanti dall'Art. 3.8 delle NdA del PSC.

La sede viaria interessata nel progetto è priva di ogni restrizione derivante da vincoli di sorta.  
Dall'analisi della normativa risulta, inoltre:

L'Art. 2.16 delle NdA prescrive che, in applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte terza, gli interventi edilizi ricompresi all'interno delle aree classificate quali "Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi di argini per una fascia di 150 m." siano sottoposti, per il solo interesse paesaggistico, a istruttorie di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'Art. 46 della L.R. 31/2002, per l'adeguamento della pianificazione paesistica al D.Lgs 42/04.

L'Art. 3.7 delle NdA classifica Via Portoni Bandissolo e Via Bonacciola, secondo quanto previsto dai competenti D.Lgs n° 285 del 03/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, quali strade extraurbane locali di Tipo F. Le strade provinciali sono classificate come Tipo C.

L'Art. 3.8 regola gli interventi che si possono effettuare in prossimità delle infrastrutture e degli impianti presenti nella zona di interesse stabilendo vincoli e distanze da rispettare. Il lotto in oggetto si presenta interessato dalle infrastrutture della viabilità locale e dall'elettrodotto TERNA n° 351 – “Ferrara Focomorto – Ravenna Canala” (Campata 59 – 60). Nello stesso è stabilito che la larghezza della fascia di rispetto stradale sia quella prevista nel Codice della Strada integrata da maggiori ampiezze eventualmente prescritte dal Piano regionale dei trasporti (PRIT). Usi e interventi edilizi ammissibili, da eseguirsi all'interno delle fasce di rispetto, sono rimandati alla regolamentazione dalla normativa di RUE.

Le unità di paesaggio sono analizzate all'Art. 3.1 e nella specifica disamina dello UdP n° 6 “della Gronda” viene evidenziata la presenza di tipologie di corti rurali non riconducibili a quella presente sul lotto, che invece si classifica come Tipologia “a blocco”. Allo stesso articolo sono indicati i principali elementi da sottoporre a tutela. Nessuno dei quali è presente nell'area o nel raggio di intervento.

Per quanto attinente al territorio rurale all'Art. 5.9 sono indicati gli obiettivi perseguiti dal PSC. Nello specifico il recupero e il riutilizzo del patrimonio edilizio di valore storico-culturale e testimoniale, non più funzionale all'attività agreste, è auspicato compatibilmente con le caratteristiche tipologiche degli immobili interessati. Lo stesso individua la UdP n° 6 – “della Gronda” quale ambito agricolo ad alta vocazione produttiva, nella quale attuare interventi di trasformazione secondo le direttive e gli indirizzi previsti nel PTCP.

Al successivo Art. 5.10 si indicano il RUE e il POC quali strumenti urbanistici di riferimento per disciplinare gli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente contemplando la possibilità di insediamenti non più funzionali all'attività agricola, ma compatibili con il contesto rurale. Viene, inoltre, favorito, attraverso il RUE, il riuso ed il recupero dei fabbricati di interesse storico-architettonico e di pregio storico-testimoniale con usi diversi da quelli agricoli con migrazione verso quelli di servizio, terziario, culturali, ricreativi, sociali e turistiche oltre quella residenziale. Per gli edifici privi di valore storico testimoniale, quindi non soggetti a tutela, è compatibile una trasformazione purché non in contrasto con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche, con esclusione del riuso ai fini abitativi. Al comma 15 è previsto che il POC individui e disciplini le opere di infrastrutturazione da realizzarsi nel territorio rurale, con relativi interventi volti a realizzare le strutture connesse alle specifiche esigenze dell'attività da insediare. Nell'elenco sono individuati attrezzature, servizi e impianti per l'ambiente, pubblici o di pubblica utilità oltre a impianti di recupero rifiuti, nei limiti stabiliti dal PPGR.

Il RUE e il POC devono rispondere alle direttive contenute nelle NdA del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della provincia di Ferrara.

Come evidenziato nell'Allegato B.p.2 – “Ricognizione dei vincoli paesaggistici” della Relazione del PSC, emerge che l'area in oggetto è inclusa tra quelle classificate “Torrenti e corsi d'acqua “rilevanti” ai fini paesaggistici e relative sponde per m. 150” (Art. 142 comma 1 lettera c del D.Lgs 42/2004), tale per cui l'intervento in progetto è compatibile purché siano rispettate le prescrizioni indicate nelle norme di riferimento per il sito in oggetto.

Tenendo in considerazione l'Allegato A della Relazione si evidenzia come lo stesso sia ritenuto rilevante ai fini paesaggistici in quanto inserito nell'elenco delle acque pubbliche del T.U. n° 1775 del 11 dicembre 1933. La Relazione del PSC indica quale obiettivo perseguibile quello del recupero e riuso dei fabbricati esistenti appartenenti al patrimonio edilizio rurale anche per funzioni non connesse all'agricoltura, al fine di perseguire il recupero immobiliare e di sottrarre queste aree all'abbandono e al conseguente degrado del patrimonio edilizio.

L'intervento proposto rinsalda un legame con il contesto agreste vista la finalità di servizio all'agricoltura dell'attività che si dovrà insediare seguendo i criteri di indirizzo da perseguire indicati.

### **6.5. Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e 2° POC (Abrogato)**

Lo strumento urbanistico, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 15/02/2010, è attualmente aggiornato per adeguamento all'Atto Regionale di Coordinamento Tecnico D.C. Unione n° 33 del 27/12/2017.

La cartografia di riferimento è stata sostituita dalla carta unica RUE – POC, parte integrante del 2° POC, approvato con D.C.U. n° 2/2017; con delibera n. 9 del 05/03/2019 del Consiglio dell'Unione è stata approvata la Variante 2018 con l'accorpamento degli elaborati dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'adeguamento alla normativa edilizia regionale.

Nella tavola 1.P2 "Territorio Rurale", il lotto in oggetto non rientra nella zona assoggettata a interventi attuativi inseriti nello strumento urbanistico.

Lo stesso è invece classificato nell'Area Rurale come Ambito di alta vocazione produttiva agricola (AVP).

L'area non risulta essere inserita nelle zone soggette a tutela ambientale e d'identità storico-culturale nonché di particolare interesse paesaggistico, pertanto non rientra né nelle zone di particolare interesse ambientale e naturalistico, né nelle zone umide o di invasi, bacini e corsi d'acqua.

E' inoltre fuori dai siti di importanza comunitaria (SIC) e zone a protezione speciale (ZPS). L'area non si affaccia su viabilità storica né è interessata da fasce di rispetto stradale di viabilità panoramica.

L'edificio presente nella corte appartiene ai beni storico culturali e testimoniali, quale edificio e complesso di valore storico testimoniale esterni ai centri urbani ed è censito con scheda dedicata nell'allegato E del RUE con n° 159 – "Fienil Nuovo". La corte si compone inoltre di edificio privo di valore in quanto di recente realizzazione.

L'Area è inoltre soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs 42/2004 in quanto ricadente in parte all'interno della fascia di "Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per 150 m."

Parte del lotto è anche ricompreso nella fascia di rispetto stradale di Via Portoni Bandissolo e in quella di rispetto di elettrodotto, in quanto a latere della linea dell'elettrodotto Ferrara–Ravenna dell'alta tensione da 380 Kv. Il RUE regola gli interventi edilizi operati nelle relative fasce di rispetto in applicazione del D.M. dell'Ambiente n° 156 del 29/05/2008 - "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" e della L.R. 30/2000 e successive modificazioni.

Sia la viabilità comunale di Portoni Bandissolo che quella denominata Via Bonacciola, sono prive di classificazione volte al vincolo e alla tutela.

L'edificio rurale esistente è riconducibile alla tipologia "a blocco", tipologia che integra, all'interno di un unico fabbricato, tutte le funzioni e gli spazi necessari alla residenza e all'attività produttiva agricola.

Nello specifico, posto sul fronte stradale, è ubicata la residenza mentre sul lato volto ai campi, si trova la stalla sovrastata dall'ampio fienile.

L'edificio è orientato sulla direttrice Est–Ovest, con separazione tra la parte residenziale e quella produttiva evidenziata da un muro rialzato oltre la falda di copertura. La parte meridionale del fienile–stalla è

protetta dal prolungamento della falda di copertura a costituzione di ampio portico di protezione.

La Tavola TV.P.2 – “Tavola dei vincoli ai sensi Art. 19 L.R. 20/2000 riporta gli stessi vincoli e le stesse tutele già evidenziate nella cartografia Tav. 1.P.2.

L'area in progetto risulta disciplinata dal Titolo III.V e III.VI delle norme di RUE. Nello specifico, essendo l'intervento in ambito rurale, secondo quanto indicato all'Art. III.15, è disposto che per gli interventi di recupero e riuso di edifici esistenti trovano applicazione gli Art. III.17 e III.18, mentre gli interventi concernenti l'uso g4 (impianti per l'ambiente) sono regolati secondo l'Art. III.23.

L'Art. III.16 indica gli usi insediabili nel territorio rurale. Oltre alle funzioni agricole e zootecniche è consentito l'uso residenziale.

L'Art. III.17, regola gli interventi su edifici esistenti privi di interesse storico – architettonico o pregio culturale – testimoniale, quali sono le stalle e le tettoie per ricovero macchine agricole, consentendo, tramite intervento edilizio di tipo diretto l'attuazione di MO, MS, RRC, RE, D, CD (come definita in Allegato della L.R. 15/2013). Nello stesso è consentito, per gli edifici non abitativi di servizio all'agricoltura, la mutazione dell'attuale uso zootecnico d4, d5 verso quello per l'insediamento dell'uso g4, impianti per l'ambiente, a condizione che non sia praticata la vendita al dettaglio e che il deposito e le lavorazioni avvengano all'interno dell'edificio senza occupazione delle aree esterne con depositi all'aperto.

La trasformazione è soggetta a stipula di Convenzione o Atto Unilaterale d'Obbligo e all'impianto del verde, come previsto al Titolo VI.II.

Per quanto attinente l'edificio esistente della casa – stalla – fienile, al quale sono riconosciuti valore storico – architettonico e pregio storico – culturale e testimoniale, l'Art. III.18 indica quali interventi consentiti la MO, MS, RS, RRC, RT, RE, e il CD.

Nello specifico l'analisi della corte, classificata nell'Allegato E alla scheda n° 159 e denominata “Fienil Nuovo”, individua i fabbricati secondo le funzioni e la tipologia, dividendo l'edificio in stalla fienile (sottoscheda 159/A), abitazione (sottoscheda 159/B) e fabbricati di recente edificazione privi di valore architettonico.

Dei tre fabbricati individuabili all'interno della corte, uno è un edificio rurale composto dalla casa colonica con annessa stalla-fienile, uno è una stalla per il ricovero degli animali ed il terzo è una tettoia indipendente per il ricovero delle macchine agricole.

L'abitazione è articolata su due piani fuori terra, collegati verticalmente da scala interna. All'interno sono ubicate n° 2 unità immobiliari (sub 1 e 3). Il corpo di fabbrica è allineato e connesso alla stalla-fienile, ma è di dimensioni ridotte in quanto privo del portico. La pianta è rettangolare, delle dimensioni di 9,00 x 15,20 circa con forometria regolare. La copertura “a capanna” è il prolungamento di quella del fienile da cui risulta “separata” dal muro tagliafuoco sporgente sul manto in coppi. Lo stato di conservazione si presenta mediocre, con ammaloramenti diffusi degli intonaci a contatto con il solaio a terra e notevoli lacune dello strato superficiale. L'edificio, a cui è riconosciuto valore storico – testimoniale, è sottoposto a tutela 2.2. – Restauro e risanamento conservativo – Tipo B. Gli interventi consentiti sono MO, MS, CD, RRC, e CD e devono avere quale finalità prioritaria la valorizzazione architettonica, pur consentendo la realizzazione di nuove aperture purché armoniche con l'unitarietà prospettica, il restauro degli ambienti interni con eventuale variazione delle altezze interne, il consolidamento strutturale e l'eliminazione delle superfetazioni. E' inoltre consentito l'inserimento di impianti tecnologici e sanitari oltre alla conservazione degli elementi morfologici tipici degli edifici rurali.

La stalla - fienile è edificata con n° 2 piani fuori terra, a pianta rettangolare delle dimensioni di 9,00 X 15,25 m circa, con alzati impreziositi da gelosie in laterizio, sovrastati da copertura con tipologia “a capanna” e manto in coppi di laterizio. Sul fronte Sud è collocato l'ampio portico delle dimensioni di 15,25 x 5,50 m circa, appendice della stalla. A ridosso dello stesso hanno trovato sedime elementi di superfetazione incongrui con la tipologia. Sul lato Nord, in epoca successiva è stato realizzato un edificio ad uso stalla dei vitelli delle dimensioni di 15,50 x 8,20 m circa a piano singolo. Lo stato di conservazione si presenta pessimo per le superfetazioni e la stalla dei vitelli, mentre risulta sufficiente per la stalla-fienile, nonostante gli interventi di rimaneggiamento della copertura che ne hanno modificato la consistenza, ma non la forma. L'edificio, visto il valore storico-testimoniale riconosciuto, è sottoposto alla tutela 2.4, ovvero ne è prevista la rifunzionalizzazione, eventualmente mediante riorganizzazione dello spazio interno e dei prospetti. Gli interventi concessi devono avere, quale finalità prioritaria, la conservazione del corpo edilizio mediante restauro e ripristino dei fronti, che non contemplano il tamponamento dei portici, ma una ridistribuzione delle coperture in funzione dell'uso previsto in progetto mantenendone la leggibilità originaria. E' consentito l'inserimento di nuovi elementi ed impianti connessi al nuovo uso. E', inoltre, richiesta l'eliminazione dei corpi incongrui con l'originario impianto. Rispetto l'Art. III.18 gli interventi attuabili sono MO, MS, RRC, RE e CD.

Per gli interventi sono indicati materiali e elementi costruttivi tipici del contesto agreste.

All'interno degli edifici è consentito l'uso a1 – residenza, b3 studi professionali e piccoli uffici in genere oltre ad alcuni usi complementari alla residenza (b4, b5, b2), ricreativi, sportivi, sanitari e istruzione (c6, c8, c9) ed attività ricettive (c1, c2) e altre di interesse collettivo (f1, f2) e funzioni urbane (g6).

L'Art. III.23 del RUE prevede che per l'uso g4 (impianti per l'ambiente: Trattamento e smaltimento di rifiuti quali discariche, piattaforme di stoccaggio, piattaforme ecologiche e impianti di depurazione) siano previsti interventi di manutenzione o integrazione impianti esistenti mediante la realizzazione di manufatti vari. Per la realizzazione di nuovi impianti, bisogna attivare la programmazione mediante inserimento nel POC.

L'Art. II.9 di RUE prevede che per le strade classificate ai sensi del D.L. n° 285 del 03/04/92 e DPR n° 495 del 16/12/92 e s.m.i. strade extraurbane locali di Tipo “F”, sia rispettata una fascia di rispetto di 20 m. per lato. In deroga a tale disposizione sono previsti distacchi minori per la realizzazione di cabine elettriche ed altri impianti tecnologici di modeste entità (Art. I.6).

L'Art. 16 delle NdA del 2° POC, concernente i singoli interventi programmati in territorio rurale, prevede al comma 10 che gli impianti per l'ambiente, di smaltimento e di recupero rifiuti, siano realizzati mediante intervento edilizio previa l'acquisizione di pareri, nulla osta e valutazioni di assenso degli enti interessati nell'ambito del procedimento autorizzativo di competenza Provinciale. Secondo quanto disposto nel PSC, l'autorizzazione dell'intervento è vincolata alla sottoscrizione di accordo integrativo con il quale il proponente si impegna alla realizzazione di adeguate opere di compensazione.

Attualmente il 2° POC non contempla la realizzazione di attività ad uso “g4” sul territorio comunale.

## **6.6. Analisi dei vincoli (Abrogato)**

In relazione alla cartografia di RUE si fa inoltre presente che l'area in oggetto non è sottoposta a norme di tutela o vincolo derivante da:

- Legge 394/91 e dagli Art. 40 e 49 della L.R. 6/2005 quale area naturale protetta;
- Vincolo idrogeologico;
- DPR 357/97 e DPR 120/2003 quale area appartenente alla rete "Natura 2000";
- Fascia di rispetto cimiteriale;
- Zona d'interesse per stabilimento a rischio d'incidente rilevante (RIR);
- Fascia di rispetto ferroviario;
- Servitù militari;

## **6.7. Zonizzazione Acustica Comunale Operativa (ZAC) (Abrogato)**

La Zonizzazione Acustica Operativa vigente, allegata alla C.U. n° 2 del 16/03/2017 di approvazione del 2° POC, individua l'area in oggetto in Classe III (Vedi Tav. ZA1.P2 "Territorio Rurale Sud), area di tipo misto con limiti massimi di immissione di cui alla Tab. C del DPCM 14/11/97 pari a 60 dB diurni e 50 dB notturni.

Nella Classe III rientrano le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.

Sono classificate in classe III tutte le aree agricole e le aree residenziali non classificate in classe II o incluse in classe IV per la presenza di infrastrutture di trasporto. Pertanto rientrano in tale classe anche le UTO relative alle frazioni minori e gli insediamenti sparsi in territorio agricolo, ma anche l'UTO del centro abitato del capoluogo caratterizzata dalla maggior presenza di attività commerciali e terziarie.

L'area è parzialmente interessata anche dalle fasce di pertinenza stradale per viabilità extraurbana e secondaria di tipo Cb esistente. (DPR n° 142 del 18/12/2004 e nello specifico è compresa nella fascia A di larghezza di 100 m per lato, avente immissione massima pari a 70 dB di cui 60dB notturni e nella fascia B, di larghezza pari a 150 m per lato, con limite massimo di immissione diurna di 65 dB e 55 dB notturni.

## **6.8. PUG Piano Urbanistico Generale**

Il PUG, in continuità al precedente strumento urbanistico, conserva alcune delle impostazioni descritte negli articoli sopra riportati.

Lo strumento urbanistico comunale vigente è stato approvato in forma associata dall'Unione delle Valli e Delizie con delibera di C.U. n° 36 del 29/09/2022.

Nell'analisi sotto riportata dello stesso si rileva:

Quadro Conoscitivo Diagnostico: l'esame del Q.C. evidenzia i caratteri morfologici e gli scenari legati alla pianificazione del contesto territoriale in cui è inclusa l'area d'intervento. Il lotto in progetto è contestualizzato nell'U.d.P. n° 6 "della Gronda" senza tuttavia rientrare tra gli elementi specifici da tutelare. Tuttavia l'area rientra

parzialmente nella fascia di rispetto dei 150 m del corso d'acqua "Forcello" (rilevante ai fini della tutela del paesaggio) che appartiene a quelle che il Town and Country Planning Association definisce come infrastrutture "blu".

Il lotto su cui si interviene è classificato come "insediamento agro-zootecnico con spazi annessi" contestualizzato all'interno di un'area la cui destinazione del suolo è catalogata come terreno a "seminativo semplice".

La Tavola e Scheda dei Vincoli riporta in Tav. VIN. 1-6 che il sito è interessato parzialmente dalla fascia di rispetto di "Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde" per l'ampiezza di 150 m per lato, quindi l'intervento risulta sottoposto al vincolo della Parte III, Titolo I° del D.lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) – Art. 142 comma 1 Lettera "C".

Un'altra parte del lotto è invece compresa nella "fascia di rispetto degli elettrodotti" vista la prossimità dell'elettrodotto n° 351 "Ferrara Focomorto – Ravenna Canala". Il vincolo prevede la verifica della "dpa" che consentirà di individuare la corretta distanza da adottare ai fini della tutela della salute del personale impiegato, limitandone la permanenza nelle aree sottese.

Nel medesimo elaborato si evince che sui fabbricati componenti la corte colonica vige un differente regime di tutela. Il fabbricato contenente l'abitazione con annessa stalla e fienile è individuato tra quelli di interesse storico testimoniale e salvaguardato applicando due categorie di tutela differenti; tutela 2.2 (Restauro e risanamento conservativo di Tipo B) per la parte relativa all'abitazione e tutela 2.4 (Rifunzionalizzazione) per la porzione adibita a stalla-fienile. L'intervento consentito prevede il recupero dell'immobile residenziale, valorizzando le valenze architettoniche presenti e consentendo al contempo l'adeguamento del fabbricato alle sopraggiunte necessità nel rispetto della preesistenza e il riassetto, anche distributivo, dei locali interni nel corpo di fabbrica dei servizi, conservandone i caratteri morfologici e tipologici presenti alla lettura architettonica dei prospetti. I fabbricati di più recente edificazione sono, invece, privi di tutela in quanto mancanti di valore architettonico.

La corte, prospiciente la viabilità comunale, è anche interessata dal nastro di rispetto stradale di via Portoni Bandissolo. La stessa, secondo quanto previsto nel D.lgs n° 285/1992 e s.m.i. è classificata come strada extraurbana locale di Tipo "F".

L'esame della Strategia per la Qualità urbana ed Ecologico-Ambientale evidenzia che fondamentale, per l'attuazione del PUG, è lo sviluppo delle azioni volte alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, anche negli insediamenti lasciati in abbandono e un tempo sede di attività economiche compresi nelle parti di territorio rurale. La rigenerazione, attuata nel rispetto della valorizzazione ambientale del territorio, è l'occasione per ricostituire una risorsa del territorio rispondendo al contempo alle nuove funzionalità delle aziende agricole.

La SQUEA indica tra gli obiettivi da perseguire nell'UdP6 la promozione di interventi che favoriscono il riuso e il recupero dei fabbricati le cui funzioni, non più connesse all'attività agricola, sono comunque compatibili con la tipologia dell'immobile.

Per gli edifici privi di interesse storico testimoniale con tipologia diversa dall'abitativo, l'intervento ammesso per il riuso deve essere finalizzato verso usi che non ne trasformino la tipologia originaria (esclusa la residenza). In alternativa l'ammissibilità sarà conseguibile tramite attuazione di Accordi Operativi, secondo quanto previsto all'art. 36 comma 5 lettera e) della L.R. 24/2017.

La SQUEA prevede che per gli interventi inclusi in elenco al comma 5, lettera g) dell'art. 6 (edifici demoliti) oppure nel comma 5 lettera e) dell'art. 36 (edifici dismessi) della L.R. 24/2017, sia ammissibile, nell'ambito della medesima proprietà rurale, la ricostruzione con la possibilità di recupero di superfici di edifici non più funzionali all'attività agricola.

La SQUEA pone alla base di qualunque intervento di trasformazione di aree, siano esse esistenti che nuove, la verifica della sostenibilità ambientale rispondendo ai requisiti elencati nell'articolo stesso (articolo 4.12 e 5.3).

Le NTA disciplinano l'attuazione degli interventi edilizi diretti individuando usi, funzioni, tipi di intervento, tutela dei fabbricati e dotazioni richieste per gli ambiti territoriali, facendo espresso riferimento alle tavole di vincolo. Sono, inoltre, indicati i criteri tipologici e morfologici per i nuovi fabbricati da realizzarsi nel territorio agreste.

La Tav. 6-1 classifica l'area quale "Territorio agricolo ad alta vocazione produttiva" rimandando alle norme del Titolo V la regolamentazione degli interventi consentiti e ammessi nell'ambito rurale (Art. 5.1). Secondo quanto riportato nell'Art. 5.2 le disposizioni da adottare per gli interventi di riuso e recupero di edifici esistenti sono contenute negli Artt. 5.3 e 5.5, mentre per gli interventi relativi all'uso g9 (impianti per l'ambiente) si rimanda all'Art. 5.12.

L'Art. 5.3 fa riferimento agli interventi da attuarsi su edifici esistenti sottoposti a tutela, ammettendo attività connesse alla MO, MS, RS, RC e RE nei limiti e con le modalità definite dal vincolo di tutela assegnato. E' consentito il CD per edifici con tipologia abitativa e promiscua (casa-stalla-fienile) verso gli usi a1, a2, b1, b2, b5, c5, d1, d3, f5, g1, g5, g6, g10 ed e1.

L'Art. 5.5 regola la qualificazione edilizia e il cambio d'uso per edifici esistenti non soggetti e vincoli di tutela. Le attività previste sono MO, MS, RC e D. La RE è consentita solo senza aumento di VT. Il CD dall'attuale uso zootecnico f1 (ex d4) e f2 (ex d5) ammette quale destinazione finale gli usi f1, f2, f3, f5, f6, f7 e c4.

L'art. 5.12 ammette, in relazione all'uso g9 - impianti per l'ambiente (piattaforme di stoccaggio, piattaforme ecologiche, imp. trattamento e smaltimento rifiuti e similari), che le attività di natura conservativa (MO, MS, RC e RE) si attuino tramite interventi diretti mentre per le **NC è prevista l'attivazione della procedura prevista per le opere pubbliche o di interesse pubblico.**

L'area non è attualmente ricompresa in zona oggetto di procedimenti attuativi di trasformazione urbanistica ed è classificata fuori dalla quota di consumo del suolo prevista nell'Art. 6 comma 1 della L.R. 24/2017.

La Valsat pone tra gli obiettivi relativi al programma di sviluppo del territorio rurale le seguenti finalità da perseguire:

- Il potenziamento delle aziende agricole mediante promozione e adozione di tecnologie innovative e loro gestione in modo sostenibile;
- L'abbattimento delle emissioni di carbonio;
- Lo sviluppo economico delle aree rurali;

## **6.9. Zonizzazione Acustica Comunale Operativa (PUG)**

La Zonizzazione Acustica Operativa vigente, allegata al PUG, individua l'area in oggetto in Classe IV - Aree di intensa attività umana (Vedi Tav. ZAC\_1-6), con limiti massimi di immissione di cui al DPCM 14/11/97 pari a 65 dB diurni e 55 dB notturni.

Nella Classe IV rientrano le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali e le aree con limitata presenza di piccole industrie. Sono inoltre individuate in classe IV in corrispondenza di particolari attività produttive e commerciali come i centri commerciali, le attività di cava, gli allevamenti ed alcune attività produttive in ambito agricolo.

## **6.10. Regolamento Edilizio (PUG)**

Il Regolamento Edilizio vigente dell'Unione Valli e Delizie è stato approvato unitamente al PUG con delibera di C.U. n° 37 del 29/09/2022.

Lo stesso include, tra le varie norme disciplinate, i requisiti cogenti per progettazione degli interventi edilizi, nonché i parametri da seguire per il conseguimento della qualità urbana e del territorio tramite l'attuazione delle prescrizioni costruttive e funzionali previste.

Secondo la definizione prevista all'art. 6, l'attività volta all'uso g9, qualora gestita da privati con finalità di profitto è da assimilare alla destinazione d'uso c1 – attività manifatturiera, ossia volta alla finalizzazione di un processo produttivo.

Di rilevanza il capo VI del Titolo 3 relativo alle distanze minime da rispettare negli interventi edilizi. L'art. 3.6.2. stabilisce che la distanza minima dal confine, da porre in atto in caso di NC o RE con o senza modifica del fronte prospiciente il confine, non deve essere inferiore a 5,00 m, salvo i casi di completa demolizione con ricostruzione per i quali è applicabile l'art. 10ter, comma 1 e 2 della L.R. 15/2013. L'art. 3.6.5. comma 5 stabilisce che la distanza tra pareti antistanti da osservare per interventi di completa demolizione e successiva ricostruzione è quella prevista con l'applicazione dell'art. 10ter, comma 1 e 2 della L.R. 15/2013. Al successivo comma 6, per interventi di NC o RE, la distanza da osservare deve essere maggiore di 10m o comunque non inferiore all'altezza della maggiore delle due pareti antistanti (Hf), salvo (comma 3) Accordo Operativo che preveda distanze minori. L'art. 3.6.6. stabilisce, inoltre, che, in deroga ai precedenti articoli, siano ammesse distanze inferiori per interventi sottoposti ad Accordo Operativo e per impianti tecnologici di servizio alle imprese (es: cabine elettriche), purché in ottemperanza alle disposizioni del Codice Civile e del Codice della Strada.

## **7. PIANIFICAZIONE DI SETTORE**

### **7.1. Piano di Tutela Acque**

Il Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale del 21/12/2005 N. 40, costituisce lo strumento di pianificazione Regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalle Direttive Europee e recepite nella norma italiana attraverso un approccio che deve necessariamente essere integrato considerando adeguatamente gli aspetti quantitativi (minimo deflusso vitale, risparmio idrico, verifica delle concessioni, diversione degli scarichi, ecc.), oltre a quelli più tipicamente di carattere qualitativo.

Ai sensi della L.R. 20/2000, la Regione ha elaborato il Documento Preliminare del Piano di Tutela delle Acque costituito dalla Relazione Generale comprensiva del Quadro Conoscitivo, che è stata redatta sulla base delle indicazioni dell'"Allegato 4 del decreto 152/99 "Contenuti dei Piani di Tutela delle Acque", dalla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), dalle Norme e dagli Allegati.

La Tav. 1 individua lo scolo Forcella nella Rete idrografica, escludendo l'area in oggetto da quelle di protezione delle acque sotterranee – aree di ricarica.

### **7.2. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**

Il principale strumento dell'Autorità di Bacino è costituito dal Piano di bacino idrografico, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001, mediante il quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato" (L.183/89 art.17, comma 1).

I suoi contenuti specifici e i suoi obiettivi sono definiti dall'art. 3 c. 1, e dall'art. 17 c. 3, della legge 183/89, che rendono conto della molteplicità e della complessità delle materie da trattare e della portata innovativa del piano.

Lo schema metodologico e il programma operativo generale del Piano di bacino del fiume Po sono delineati nello Schema di Progetto di piano di bacino del fiume Po approvato dal Comitato Istituzionale nel dicembre 1994.

Il comma 6-ter dell'art. 17 della L. 183/89 introduce, quale strumento di pianificazione settoriale, in attesa dell'approvazione dei piani di bacino, i Piani stralcio. Il piano di bacino può dunque essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi interrelate alle finalità indicate dal comma 3 dell'art. 17.

Le indicazioni riportate al Titolo I, Parte II Art. 12 delle NdA dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, indicano come lo stesso definisca le modalità e i limiti a cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle aree urbanizzabili delle acque derivanti dalle precipitazioni meteorologiche che al reticolo idrografico di competenza.

Lo stesso indica, quale principio, la limitazione delle aree soggette a impermeabilizzazione, privilegiando quelle nella quali favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo delle precipitazioni meteoriche.

L'area d'interesse ricade in quella di applicazione del piano (Rif. Tav. 1 – III “Ambito di applicazione del Piano della cartografia di Piano).

Nella Tav. 2 – III “Ambiti fisiografici”, la stessa è inquadrata quale Ambito di Pianura.

Nella Tavola 3 – “ Corsi d'acqua interessati dalle fasce fluviali” si può vedere come l'area sia ricompresa nella zona classificata “Fascia C” nel Progetto di PAI.

Dallo studio della Tavola 6 – III “Rischio idraulico e idrogeologico” si desume che la zona è classificata quale area a rischio idraulico R1 – Moderato ( per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali)

La Tavola 7 – III “Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico culturali presenti nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico” evidenzia l'assenza di vincoli.

Le Tavole 8 - III “Sintesi delle linee d'intervento sulle aste fluviali” e 9 - III “Sintesi delle linee d'intervento sui versanti” denotano come il lotto d'intervento, seppur ricompreso nell'Ambito di applicazione del Piano, non sia minimamente interessato da zona di salvaguardia:

L'area ricompresa nel bacino di “Burana – Po di Volano”, sottobacino del “Basso Panaro” al foglio 204 – non evidenzia interventi sulla rete idrografica e sui versanti; risulta, inoltre, esclusa dalla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (Rif. Tav. 4.1 – “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici). Viene classificata all'interno della fascia “C” – Area di inondazione per piena catastrofica, ovvero come porzione di territorio soggetta a fenomeni di inondazione che si possono verificare per eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento. L'art. 31 delle NTA demanda alla pianificazione urbanistica la competenza relativa alla regolamentazione delle attività consentite, mediante l'introduzione di limiti e divieti derivanti dalle condizioni di rischio ipotizzate.

Visto l'inquadramento territoriale previsto non si riscontrano vincoli ostativi per la realizzazione dell'intervento in progetto.

### **7.3. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.)**

La Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni tende a creare un quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali con l'obiettivo di ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture; essa è stata recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49.

La Direttiva e il D.lgs. 49/2010 privilegiano un approccio di pianificazione a lungo termine chiedendo, fra l'altro, di dotarsi di uno specifico Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A., art. 7 D.Lgs. 49/2010 e Dir. 2007/60/CE) partendo dalle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni.

I Piani di gestione del rischio di alluvioni (art. 7 Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010) sono stati adottati il 17 dicembre 2015 e approvati il 3 marzo 2016 dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali; il riesame e la stesura della versione conseguentemente aggiornata dovevano essere completati entro

il 2021.

In particolare, il territorio della Regione Emilia-Romagna è interessato da tre Piani: il PGRA del distretto padano, del distretto dell'Appennino Settentrionale e del distretto dell'Appennino Centrale.

Il distretto idrografico padano, coincidente con il bacino del fiume Po, interessa prevalentemente le Province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena e Ferrara e piccole porzioni della Città Metropolitana (già Provincia) di Bologna: l'area su cui insisterà l'intervento di progetto, nel Comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), rientra nel distretto padano, la cui Autorità di Bacino nazionale di riferimento è l'Autorità di Bacino del fiume Po (con sede a Parma).

Per quanto concerne il reticolo secondario di pianura artificiale (canali di bonifica), il metodo di individuazione delle aree soggette ad alluvioni è prevalentemente di tipo storico-inventariale sviluppato a partire dai dati e dalle informazioni sugli eventi avvenuti orientativamente in epoca successiva al 1990 censiti dai competenti Consorzi di Bonifica e, in subordine, ossia per aree più limitate, di tipo basato su modelli idrologico-idraulici (metodo completo) o sul giudizio esperto dei medesimi enti gestori (metodo conoscitivo) in relazione alla generale incapacità del reticolo di far fronte ad eventi di precipitazione con determinati tempi di ritorno.

Le mappe della pericolosità rappresentano l'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua (naturali e artificiali) e dal mare, con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco frequenti e frequenti) e redatte per tre ambiti: reticolo naturale (principale e secondario), reticolo secondario di pianura (canali artificiali di bonifica), aree costiere marine.

Le mappe del rischio indicano la presenza degli elementi potenzialmente esposti (popolazione coinvolta, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) che ricadono nelle aree allagabili e la corrispondente rappresentazione in 4 classi da molto elevata (R4) a moderata o nulla (R1); esse sono ottenute applicando opportune matrici di calcolo che forniscono il valore del rischio in funzione della pericolosità e del danno potenziale a cui il bene esposto può essere soggetto.

Le misure attraverso le quali raggiungere gli obiettivi di salvaguardia fissati si distinguono in 4 categorie, denominate, nella codifica suggerita dalla Commissione Europea, attraverso un codice progressivo da M2 a M5, essendo identificato con M1 l'intervento nullo: misure di prevenzione (M2), misure di protezione (M3), misure di preparazione (M4), misure di ritorno alla normalità e analisi (M5). Esse sono riconducibili alle seguenti tipologie: norme (derivanti dai PAI vigenti) di riferimento per la pianificazione territoriale e urbanistica; indirizzi e linee guida, aventi la finalità di orientare e incoraggiare le scelte; accrescimento e miglioramento delle conoscenze (studi, sviluppo di nuove metodologie, etc); interventi.

L'assetto amministrativo con suddivisione in otto Distretti Idrografici è rimasto valido per tutto il primo ciclo di gestione del rischio di alluvioni conclusosi con il reporting dei Piani a marzo del 2016.

Nell'ambito di un quadro in continua evoluzione tale assetto ha poi subito un aggiornamento con la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 che ha modificato sia l'art. 63 (Autorità di bacino distrettuale) sia l'art. 64 (Distretti idrografici) del D.Lgs. 152/2006 e, in particolare con la modifica di quest'ultimo articolo, ha definito un nuovo assetto territoriale per i Distretti Idrografici portandoli da 8 a 7 con la soppressione del Distretto Idrografico del Serchio e la sua assimilazione al Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale e con una diversa attribuzione ai Distretti di alcuni bacini regionali e interregionali, così come definiti ai sensi della Legge n. 183 del 18 maggio 1989.

Il nuovo assetto territoriale previsto dalla L. 221/2015 in vigore dal 2 febbraio 2016 prevede 7 Distretti Idrografici: Alpi Orientali; Padano; Appennino Settentrionale; Appennino Centrale; Appennino Meridionale; Sardegna; Sicilia.

Come stabilito dal comma 3 dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dalla L. 221/2015, il D.M. del 25 ottobre 2016, entrato in vigore il 17 febbraio 2017 (con la pubblicazione nella G.U.R.I. n. 27 del 2 febbraio 2017), sopprime le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e disciplina l'attribuzione e il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla Legge n. 183 del 18 maggio 1989 alle Autorità di Bacino Distrettuali: così le Autorità di bacino interregionali del fiume Reno e del Marecchia-Conca e l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli confluiscono nell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.

Successivamente, a seguito della seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 23 maggio 2017, è diventata operativa l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po che è subentrata alla già autorità di bacino del fiume Po alla quale vengono annessi i Bacini interregionali del Reno, del Fissero-Tartaro-CanalBianco, del Conca-Marecchia e i bacini regionali Romagnoli.

Il bacino idrografico del Po interessa il territorio di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e si estende anche a porzioni di territorio francese e svizzero.

La regione Emilia-Romagna risulta così quasi interamente ricompresa nel distretto Padano, rimanendo esclusa una piccola porzione di territorio afferente al distretto dell'Appennino Centrale, in tal guisa che, nel secondo ciclo di attuazione della Direttiva, il territorio della Regione Emilia-Romagna sarà interessato da due nuovi Piani (2021): il PGRA del distretto padano e il PGRA del distretto dell'Appennino Centrale.

Anche secondo il nuovo assetto amministrativo, l'area su cui insisterà l'intervento di progetto, nel Comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), rientra nel distretto Padano.

Da ricordare che per quanto riguarda il bacino del Po, che ricomprende il territorio in cui si inserisce l'opera in esame, vige tuttora il Piano stralcio di bacino per l'assetto Idrogeologico (PAI), ~~che era stato approvato~~ con DPCM 24 maggio 2001 il quale, nel corso degli anni, è stato oggetto di successivi aggiornamenti, varianti, integrazioni e modifiche, allo scopo di adeguarlo il più possibile all'evoluzione della situazione in atto ed ai risultati delle attività di studio e approfondimento conoscitivo sviluppate negli anni successivi alla sua approvazione.

Si sottolinea, quindi, che, per assicurare il coordinamento degli strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto del Distretto idrografico padano con i contenuti del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (P.G.R.A.)", è stata adottata e approvata la "Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) ed al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)". In particolare, per il caso in esame della Variante riveste interesse la "PARTE PRIMA: introduzione del Titolo V delle NA del PAI, recante "Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)"".

Con deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n. 6 del 20 dicembre 2021 è stato adottato il Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po) in relazione alle modifiche agli artt. 1 e 18 delle Norme di Attuazione, allo scopo di adeguare le procedure di aggiornamento degli Elaborati del PAI Po, previste dagli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione (NA), alle

disposizioni dei commi 4bis e 4ter dell'articolo 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., introdotte dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La deliberazione n.6/2021 definisce inoltre le Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more dell'approvazione definitiva della Variante alle NA e conferisce al Segretario Generale il mandato per l'adozione di un Regolamento recante "Disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori materiali".

#### **Aggiornamento giugno 2020: Aree a Rischio Potenziale Significativo (APSFR)**

In generale, nell'ambito dei P.G.R.A vengono definite le Aree a Rischio Significativo (ARS, di livello distrettuale, regionale e locale), come aree con maggiori situazioni di criticità.

In tale ottica, a giugno 2020 è stato pubblicato un documento che raccoglie le schede di sintesi delle Aree a Rischio Potenziale Significativo (APSFR) regionali ricadenti nel territorio dell'Emilia-Romagna, individuate ai sensi dell'art. 5 della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010 nel dicembre 2018, in attuazione del secondo ciclo della Direttiva.

Le schede riportano le seguenti informazioni:

- Inquadramento geografico
- Breve descrizione
- Disponibilità delle mappe dei tiranti (altezza dell'acqua rispetto al piano di campagna, distinta in 5 classi)
- Informazioni idrauliche/idrologiche
- Dati topografici
- Metodi di calcolo dei tiranti
- Livello di confidenza (delle mappe dei tiranti)

In realtà, il calcolo dei tiranti idrici risente di problematiche legate alla disponibilità di dati e alla qualità degli stessi così che, relativamente all'utilizzo pratico di tali informazioni nell'ambito di studi di livello locale o puntuale, nel documento pubblicato si legge quanto segue: "Si sottolinea che il livello di confidenza delle elaborazioni, in ragione dei metodi semplificati utilizzati, non è attualmente adeguato per analisi alla scala locale".

L'area di intervento non rientra nelle APSFR regionali catalogate nel documento di cui sopra.

L'area di intervento risulta appartenere, invece, alla ARS di livello distrettuale individuata dal codice ITI021\_ITBABD\_APSFR\_2019\_RP\_FD0001 (dove il codice ITI021 fa riferimento alla Unità di Gestione o Unit of Management Reno) e denominata "Fiume Reno dalla Chiusa di Casalecchio di Reno al mare".

#### **P.G.R.A. – SECONDO CICLO**

**Ricordando come i Piani di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) siano oggetto di riesame e aggiornamento periodico e che il quadro complessivo di riferimento sia in continua evoluzione, e' importante sottolineare che i contenuti e la verifica di cui alla presente relazione si basano necessariamente sulla normativa vigente e sui dati documentali e cartografici disponibili alla data di stesura della relazione stessa.**

Alla data di stesura della presente relazione risulta completato il processo di aggiornamento delle mappe del P.G.R.A. del 2° ciclo, con approvazione definitiva delle stesse in data 11 aprile 2022.

#### **Aggiornamento 2022: Aggiornamento Mappe a Rischio Potenziale Significativo**

Successivamente all'adozione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) 2022-2027, avvenuta a fine

dicembre 2021, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha adottato - con il Decreto Segretariale n. 44 dell'11 aprile 2022 - un importante aggiornamento del quadro della pericolosità di alluvioni per le aste arginate.

Il Progetto di aggiornamento delle mappe PGRA delle aree allagabili delle aste arginate di Po, Parma, Enza, Secchia, Panaro e Reno risulta dagli approfondimenti condotti attraverso modelli bidimensionali e simulazioni di scenari di allagamento conseguenti a processi di tracimazione e rottura arginale nel caso in cui i profili di piena non siano contenibili con franchi adeguati all'interno dei sistemi arginali. In generale questi approfondimenti hanno consentito di definire il limite, che per convenzione era posizionato sulle sommità arginali, con l'effettivo limite esterno degli allagamenti conseguenti a scenari di tracimazione e rottura arginale. In particolare:

- nel bacino del fiume Po – per le Aree a Rischio Potenziale Significativo (APSFR) distrettuali arginate del Po, Panaro, Secchia, Enza, Parma-Baganza, nell'ambito delle Mappe relative al primo ciclo sessennale e del 2019, il limite delle aree allagabili per lo scenario frequente e poco frequente era stato convenzionalmente delimitato in corrispondenza del tracciato delle arginature, in mancanza, spesso, di valutazioni aggiornate sui franchi arginali e soprattutto in mancanza di informazioni adeguate sulle modalità di propagazione dell'allagamento in conseguenza alla tracimazione e rottura arginale;
- nel bacino del Reno, per l'APSFR distrettuale arginata del fiume Reno sono stati aggiornati gli scenari già presenti nel primo ciclo di pianificazione del PGRA di tracimazione e rottura arginale utilizzando specifici modelli di calcolo bidimensionale.

L'aggiornamento relativo alla ITI021\_ITBABD\_APSFR\_2019\_RP\_FD0001 “Fiume Reno dalla Chiusa di Casalecchio di Reno al mare”, di interesse per il caso in esame, comprende anche le mappe aggiornate dei tiranti idrici per gli scenari di alluvione (Allegato 2.2 al PGRA adottato con Deliberazione n. 5 del 20 dicembre 2021: Approfondimenti nelle APSFR arginate - Relazione di approfondimento sui corsi d'acqua arginati Distretto del fiume Po e Carta della APSFR arginate di rango distrettuale).

#### **7.4. Piano Regionale dei Rifiuti (PRGR)**

Il Piano regionale dei Rifiuti dell'Emilia Romagna è stato approvato con Delibera di Assemblea Legislativa n° 67 del 03/05/2016, è lo strumento di pianificazione recepente gli atti di indirizzo della Comunità Europea in materia di gestione dei rifiuti. In particolare il Piano, che è di tipo programmatico, da attuazione alle disposizioni contenute nella parte IV del D.Lgs 152/2006 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”. Il Piano ha alla base della sua strategia:

- Equa distribuzione dei carichi ambientali;
- Il principio della gestione sostenibile dei rifiuti finalizzati al risparmio e al riciclo delle risorse;

Il Piano ha durata fino all'anno 2020 e ha come obiettivo prefissato il raggiungimento di una quota pari al 73% della raccolta differenziata.

Nonostante la tipologia dell'impianto oggetto d'intervento non sia menzionato specificatamente, lo stesso è contemplato nelle linee di principio che l'hanno generato e ne dettano le norme di attuazione. L'Art. 25 –“Norme

finali” demanda la realizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti agli strumenti comunali nelle more del loro adeguamento alla L.R. 20/2000”.

## **7.5. Piano Provinciale dei Rifiuti (PPGR)**

Il piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR), approvato con Delibera di C.P. n° 48/20422 del 01/04/2009, recepisce e norma gli indirizzi e gli obiettivi dell’omonimo piano regionale.

Le indicazioni contenute nelle NdA, rivolte allo sviluppo sostenibile, all’incentivazione e all’impiego come fertilizzante dei fanghi biologici (Art. 2.3) in agricoltura, con rimando alla DGR n° 2773/2004 e 1801/2005 modificata con DGR 285/2005 per gli indirizzi relativi alla gestione dei servizi, esprimono la necessità di realizzare impianti di gestione da localizzare in conformità ai piani territoriali vigenti.

La DGR 2773/2004 indica al paragrafo XI che ai fini della localizzazione trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia urbanistica nonché le NdA del PPGR ovvero del PTCP.

Va comunque evidenziato che il prodotto finito ottenuto dopo il trattamento non è più classificabile come “rifiuto”, ma come “bene merceologico”, così come da classificazione D.Lgs n° 75/2010 s.m.i., non più assoggettato alle normative di carattere ambientale.

Secondo quanto previsto al Cap. 5, la localizzazione di nuovi impianti non può essere compresa nelle aree “Non idonee” riportate nell’elaborato cartografico del PPGR. Tali aree non idonee sono individuate dal PTCP.

Per la localizzazione della tipologia dell’impianto a tecnologia complessa, in via prioritaria, sono favorite le aree con destinazione urbanistica a vocazione industriale o similari (5.2.4); ciò nonostante per gli impianti di compostaggio la localizzazione di impianti che insistono in ambito ad alta vocazione produttiva agricola è favorita (5.2.1) rispetto a quelle con tipicità culturali. L’inserimento in ambito rurale è subordinato a parere di compatibilità ambientale espresso dal Comune e dalla Provincia competente.

Considerando la materia prima trattata e il potenziale “impatto odoroso”, ancorchè bassa, ma possibilmente analoga a un rifiuto a matrice organica, le aree industriali risultano sconsigliate a vantaggio di una ubicazione in ambito agricolo.

A protezione della popolazione sono prescritte fasce di rispetto delle aree residenziali e dai siti con funzioni sensibili. E’ prescritta una distanza di 200 m per le aree residenziali estendibile fino a 500 m in rapporto alla tipologia dell’impianto quale fattore penalizzante. Per scuole, ospedali o similari è prevista una distanza minima di 1,5 Km. A scala comunale è possibile l’ampliamento delle fasce di tutela di siti sensibili.

Nei criteri di valutazione per l’inserimento di un nuovo impianto vanno considerati anche gli aspetti microclimatici, infrastrutturali e di protezione dei siti con valenza storico-ambientale.

Per tali interventi è prescritta la mitigazione ambientale al fine di attenuare l’impatto visivo nel contesto circostante.

Nelle valutazioni relative all’inserimento di un nuovo impianto è considerato fattore preferenziale la localizzazione in area industriale dismessa o in area degradata da bonificare perché consente di riutilizzare siti

destinati a progressivo degrado.

La tabella di seguito riportata riassume gli aspetti di cui si è tenuto conto sia per la scelta dell'ubicazione che della scelta degli standard tecnici–ambientali dell'intervento proposto, sia per i fattori penalizzanti che per quelli preferenziali.

**Tabella di sintesi**

<b>Aspetti urbanistici</b>		
aree industriali e servizi tecnologici (eccetto per impianti di compostaggio)	M/m	esclusione altre destinazioni d'uso
<b>Protezione della popolazione dalle molestie</b>		
distanza dalle aree residenziali	M/m	esclusione aree a distanza inferiore a 200 m penalizzante per aree comprese in una distanza tra 200 e 500 m
<b>Caratteristiche meteorologiche</b>		
calma di vento, stabilità atmosferica	m	penalizzante per aree con condizioni sfavorevoli alla dispersione di inquinanti
<b>Aspetti logistici</b>		
vicinanza alle aree di maggior produzione dei rifiuti	M/m	preferenziale per aree baricentriche rispetto al bacino di produzione
dotazione di infrastrutture	m	preferenziale per aree dotate di buona accessibilità
distanza da infrastrutture	m	penalizzante per aree che ricadono in fasce di rispetto
<b>Protezione di beni ambientali, paesaggistici, artistici, archeologici, storici, paleontologici</b>		
visibilità da aree di pregio	m	penalizzante per aree con intrusione visiva in aree tutelate
<b>Controlli ambientali</b>		
reti di monitoraggio	M/m	preferenziale
<b>Presenza di fattori di degrado</b>		
aree industriali dismesse	m	preferenziale

Secondo quanto riportato agli art. 5.3 e 5.4 l'insediamento di nuovi impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi deve essere previsto in ambiti specializzati per attività produttive e in aree ecologicamente attrezzate, così come definite ai sensi L.R. 20/2000, oppure in aree produttive esistenti. Tale localizzazione può essere derogata e individuata in area differente per specifiche attività che risultano connesse al recupero di frazioni organiche o a recupero di inerti.

In conclusione, il sito individuato, vista la scarsa presenza di insediamenti abitativi nelle vicinanze, la classificazione del Q.C. del PTCP, la presenza di accessibilità diretta alla viabilità locale e la garanzia del rispetto della fascia da funzioni sensibili e aree residenziali, la tipologia del rifiuto trattato, risulta compatibile con l'insediamento dell'impianto in progetto.

## **7.6. Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)**

Approvato con deliberazione n° 115 del 11/04/2017, il piano modifica le strategie di intervento del bacino padano al fine di incentivare e promuovere la riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti da attività agricole/zootecniche nonché dalla circolazione veicolare di passeggeri e merci mediante indirizzi e direttive.

L'attuazione di quanto è demandata ai piani subordinati tra cui quelli di carattere provinciale (PTCP) e comunale (PSC).

Il piano non entra nello specifico del progetto presentato.

### **7.7. Piano Infraregionale Attività Estrattive (PIAE)**

Il Piano è parte del PTCP e disciplina le attività estrattive nell'intento di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche in un quadro di corretto utilizzo del territorio.

Il PIAE approvato con Delibera C.P. n° 52 del 25/05/2011 non ha attinenza al progetto in oggetto.

### **7.8. Piano Infraregionale Attività Estrattive (PAE 2009-2018)**

Il Piano delle Attività Estrattive (PAE) disciplina le attività estrattive nel territorio del Comune di Portomaggiore, in coerenza con le previsioni contenute nel Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), con l'obiettivo di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia ambientale, paesaggistica e di difesa del suolo in un quadro di corretto ed equilibrato utilizzo delle risorse.

Il PIAE approvato con Delibera C.P. n° 52 del 25/05/2011 non ha attinenza al progetto in oggetto.

### **7.9. Piano Provinciale Localizzazione Emittenza Radio Televisiva (PLERT)**

Con Delibera C.P. n° 31/15329 del 24/03/2010 è stato adottato il PLERT che prevede, così come graficizzato nella Tav. 2.7 "Aree di attenzione per la localizzazione e condizione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva" (Art. 5 NdA) l'assenza di interferenze con aree di interesse paesaggistico-ambientale o storico-testimoniale. Alla stregua anche nella Tav. 1.7 l'area in oggetto è esterna a zone sottoposte a particolare tutela (Art. 4 NdA).

La Tav. 3.7 "Aree interessate da altri emettitori di campi elettromagnetici" (Art. 6-c.4 lettera b NdA), individua il lotto all'interno della fascia di rispetto dell'elettrodotto n° 351 denominato "Ferrara Focomorto – Ravenna Canala" con tensione pari a 380 KV. Tale fascia, pari a 150 m è ridotta a 100 m per presenza di singola terna. Per tale presenza, la pianificazione comunale dovrà individuare le aree di pertinenza, valutare gli effetti di sommatoria di irraggiamento di più campi magnetici e stabilire i limiti di idoneità alla localizzazione.

## 8. CONCLUSIONI

Al termine dell'iter istruttorio sostenuto per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. (Screening), presentata alla Regione Emilia-Romagna (PG/2018/621042 del 11/10/2018) e all'Arpa SAC di Ferrara (prot. PGFE/2018/12437 del 12/10/2018), è stato rilasciato provvedimento conclusivo (Atto del Dirigente Determinazione Num. 6115 del 04/04/2019 - DPG/2019/6428) attestante la necessità di sottoporre il progetto a ulteriore procedura di V.I.A., così da approfondirne gli effetti sull'ambiente circostante.

Secondo quanto disposto all'art. 53 dell' L.R. n° 24/2017, ai fini dell'autorizzazione, si rimanda alle modalità previste dalla normativa di settore (L.R. n° 4/2018) per il rilascio dei provvedimenti di VIA di competenze regionale. La procedura di autorizzazione implica l'adozione di "provvedimento autorizzatorio unico regionale", come disposto all'art. 20 della L.R. n° 4/2018, comprendente oltre alla VIA anche gli ulteriori titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto. La conclusione con esito positivo del provvedimento di PAUR costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica per i casi previsti dalla legge (art. 21):

- opere pubbliche o di pubblica utilità;
- interventi d'ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio d'impresa (...);
- insediamento d'impianto produttivo per attività incluse nell'ambito di applicazione del DPR 7 settembre 2010, n. 160 (...), nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento dei medesimi impianti o individua aree insufficienti

Tra i titoli abilitativi ricompresi in PAUR presenza l'autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di recupero di rifiuti. Titolo da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/2006 e il cui comma 6 esplicita che, qualora sia espressa valutazione positiva al progetto, l'approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico e dichiarazione di pubblica utilità dei lavori.

Dall'analisi della pianificazione comunale si è constatato che l'uso "g9 – impianti per l'ambiente" declinato a "c1 – attività manifatturiere" non è contemplato nell'ambito d'intervento (AVP) e che per la tipologia d'intervento proposto è indispensabile il ricorso alla procedura di approvazione delle opere pubbliche (art. 5.12), la cui conclusione determina, qualora positiva, la conseguente variante urbanistica.

In conclusione alle note dei capitoli precedenti si ritiene che l'opera sia compatibile con la vigente pianificazione urbanistica, sia comunale che sovraordinata a scala provinciale e regionale, per la quale non sussistono motivi di diniego alla sua attuazione.

Inoltre si ritiene che l'intervento di "qualificazione edilizia" proposto convenga con gli obiettivi prefissati nella L.R. n°24/2017, inerente la tutela e l'uso del territorio, perseguendo il contenimento del consumo di suolo e prevedendo la rigenerazione di un insediamento esistente dismesso, rifunzionalizzandolo dall'attuale stato all'uso produttivo al servizio delle attività agricole.

## **9. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI**

### **9.1. Norme di tutela ambientale**

#### **Impatto acustico**

- D.P.C.M. 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- LEGGE 26 Ottobre 1995, n. 447 : "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997: "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore"
- D.P.C.M. 05 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- DECRETO 16 Marzo 1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- LEGGE REGIONALE Regione Emilia-Romagna del 9 maggio 2001, n. 15: "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- Delibera della Giunta Regionale del 09 ottobre 2001 n. 2053: "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 673/04 del 14/04/2004: "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'"
- Delibera della Giunta Regionale del 17/09/2012, n°1369: "DLgs 194/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" - Approvazione delle "Linee guida per l'elaborazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche relative alle strade provinciali ed agli agglomerati della regione Emilia-Romagna"
- Delibera della Giunta Regionale del 23/09/2013, n°1339: "D.Lgs 194/2005 "Attuazione della DIR 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"- Approvazione delle Linee Guida per l'elaborazione dei Piani di azione relativi alle strade ed agli agglomerati della regione Emilia-Romagna"

#### **Impatto luminoso**

- Legge Regionale – Regione Emilia-Romagna - n. 19 del 29 settembre 2003: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
- Legge Regionale - Regione Emilia-Romagna - n. 7 del 14 aprile 2004: "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- Legge Regionale - Regione Emilia-Romagna - n. 21 del 11 ottobre 2004: "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".
- Delibera della Giunta Regionale del 29 dicembre 2005 n. 2263 - Direttiva per l'applicazione della Legge

regionale del 29 settembre 2003 n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";

- D.G.R. del 12/11/2015 n° 1732 "Terzo direttivo per l'applicazione dell'Art. 2 della L.R. 19/2003"

#### **Scarico di acque industriali, civili e meteoriche**

- Legge n. 319 del 10 marzo 1976: "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 286 del 14 febbraio 2005: "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- Decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999 recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
- Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003: "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";
- D.G.R. n.1860 del 18 dicembre 2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- L.R. n° 4 del 06 marzo 2007: "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifica alle leggi regionali";
- D.G.R. n. 1083 del 26 luglio 2010 "Linee guida per la realizzazione dei piani di indirizzo in riferimento all'applicazione del punto 3.6 della D.G.R. 286/2005";

#### **Norme sulla disciplina dei rifiuti**

- D.lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992: "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"
- Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi) recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- D.M. (Ambiente) del 5 febbraio 1998: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22";
- D.P.C.M. del 08 marzo 2002: "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione".
- D.G.R. 2773/2004 "Primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura"
- D.G.R. n. 285/2005 "Disposizioni regionali in materia di gestione ed autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";

- D.G.R. 1801/2005 “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi in agricoltura”
- D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: “Norme in materia ambientale”
- D.lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”
- DECRETO 10 agosto 2012 , n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.

## **9.2. Progettazione architettonica e strutturale**

- Legge 17/08/1942 n. 1150 e successive modifiche – “Legge urbanistica”
- D.M. 1 aprile 1968 n. 1404: “Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765”
- Legge 5 novembre 1971 n° 1086 - “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.
- Legge 28/01/1977 n. 10 e successive modifiche – “Norme per l'edificabilità dei suoli”
- Legge 28/02/1985 n. 47 – “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive”
- D.M. 16 febbraio 1986: “Modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”
- Legge 9 gennaio 1989 n. 13 – “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”
- Decreto del Ministro dei LL.PP. 14 giugno 1989 n. 236 – “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche”
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 gennaio 1996 - “Norme per l'esecuzione delle opere di cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”
- Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1996 - “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.
- D. Lgs. 30 aprile 1992: Nuovo Codice della Strada”
- Decreto Legge 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni e integrazioni volte a tutelare e migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- D.M. 8 settembre 1999: “Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”
- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
- D. Leg.vo 27 dicembre 2002 n. 301: “Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”.

- Legge Urbanistica Regionale 24/2017: “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”
- Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”
- D.Lgs n. 192 del 19/08/2005 “ Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, Allegati I, punto 13, e D, punto 2.
- D.m. 17 gennaio 2018 “Approvazione delle nuove norme tecniche per l e costruzioni”

### **9.3. Progettazione impiantistica**

#### **9.3.1. Impianti meccanici**

##### **Prevenzione degli infortuni**

- D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;
- D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994: “Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE, 99/38/CE;
- D. Lgs. n. 81 del 2008 “Testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro”
- D. Lgs. n. 493 del 14 agosto 1996: “Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”, attuazione della direttiva 92/58/CEE;
- D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996: “Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”;
- D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- D.M. 1 dicembre 1975: “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione e successivi aggiornamenti” (ISPESL);
- D. M. 29 febbraio 1988: “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione – Dispositivi di sicurezza termica”;
- D. M. 21 Maggio 1974: “Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 Maggio 1927 numero 824 e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi in pressione”;
- DIRETTIVA 97/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1997;
- D.M. n. 329 del 1 Dicembre 2004: “Regolamento recante norme per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 93 del 25 Febbraio 2000”.
- D. Lgs n. 93 del 25 febbraio 2000: “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”.

##### **Consumo energetico**

- D. Lgs. n. 311 del 29 Dicembre 2006: “ Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n. 192 del 2005”
- D. Lgs. n. 192 del 19 Agosto 2005: “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento

energetico dell'edilizia”;

- D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993: “Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici e successivi regolamenti di esecuzione”;
- D.P.R. n. 511 del 21 dicembre 1999: “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”.
- Leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991: “Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale e successivi regolamenti di esecuzione”;
- Legge n. 373 del 30 aprile 1976: “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”;
- D.P.R. n. 1052 del 28 giugno 1977: “Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1976 n. 373”;
- Decreto 30 luglio 1986: “Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici”;
- D.M. 10 marzo 1977: “Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica”;
- D.P.R. n. 53 del 11 febbraio 1998: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- Legge Regionale – Regione Emilia-Romagna - n. 19 del 29 settembre 2003: “Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”;

## **Inquinamento**

- Legge n. 615 del 13 luglio 1966: “Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico” e successivi regolamenti di esecuzione”;
- Legge n. 36 del 5 gennaio 1994: “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988: “Qualità delle acque destinate al consumo umano”, attuazione delle direttive 80/779 CEE, 82/884 CEE;
- D. Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001: “Attuazione della direttiva 98/83 CE relativa alla qualità della acque destinate al consumo umano”;
- D.M. Sanità n. 443 del 21 dicembre 1990: “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili”;
- Decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999 recante: “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, aggiornato a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
- D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970: “Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n.615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici”;
- D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988: “Attuazione delle direttive CEE numeri 89/779, 82/884, 84/360 e

85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183”;

- D.M. Ambiente del 12 luglio 1990: “Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”;
- D.P.R. 25 luglio 1991: “ Modifiche all'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989”;
- Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003: “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”
- D.G.R. n.1860 del 18 dicembre 2006 “Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Piano Regionale di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 286 del 14 febbraio 2005: “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)”;
- Delibera della Giunta Regionale del 29 dicembre 2005 n. 2263 - Direttiva per l'applicazione della Legge regionale del 29 settembre 2003 n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”;
- D.lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”

## Rumore

- D.P.C.M. 1 marzo 1991: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995: “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- Decreto 11 Dicembre 1996: “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;
- D.P.C.M. 14 novembre 1997: “Valori limite delle sorgenti sonore”;
- Decreto 16 marzo 1998: “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
- LEGGE REGIONALE Regione Emilia-Romagna del 9 maggio 2001, n. 15: “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 673/2004: “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante ‘Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
- Prevenzione incendi

- Circolare n. 73 del 29 luglio 1971: “Prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati ad olio combustibile ed a gasolio”;
- DM 28 Aprile 2005: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibile liquido”;
- D.M. 30 Novembre 1983: “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”;
- D.M. 16 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”.
- D.M. 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”.
- D.M. 10 Marzo 1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;
- D.M. 9 Marzo 2007: “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Decreto del Ministro dell’Interno 7 agosto 2012, recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”.

### **Normativa tecnica**

I macchinari, le apparecchiature ed i materiali dovranno essere progettati, realizzati e installati in conformità alle legislazioni e normative vigenti ed in particolare a:

- Norme UNI;
- Norme UNI EN;
- Norme UNI-CIG;
- Norme UNI-VVF;
- Norme CEI;
- Concordato Italiano Incendi;
- Norme di recepimento della Direttiva 97/23/CE (Direttiva “PED”).
- Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia
- Prescrizioni I.S.P.E.S.L.;
- Prescrizioni A.S.L.;
- Prescrizioni dell’Ispettorato del Lavoro ;
- Prescrizioni e Raccomandazioni dei Vigili del Fuoco;
- Disposizioni dell’Ente fornitore di Energia Elettrica.

### 9.3.2. Impianti elettrici

Tutte le apparecchiature, i materiali e le opere costituenti la fornitura dovranno essere conformi alle ultime pubblicazioni delle Norme (elencate in ordine di priorità) CEI, CEI-UNEL, UNI, IEC, ISO applicabili.

In particolare, si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- D.P.R. 547 del 27 aprile 1955 ed aggiornamenti successivi: "Norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro."
- D. Lgs. n. 81 del 2008 "Testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro".
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz." (GU n. 199 del 28-8-2003)
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti." (GU n.200 del 29-8-2003)
- Legge n. 186 del 1/3/1968 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici."
- Legge n. 791 del 18 Ottobre 1977: "Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità Europea (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione."
- D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D.L. n. 626 del 19 settembre 1994: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro."
- DM 22/01/2008 "Regolamento riguardante l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies della legge n. 248 del 2/12/2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- L. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- D.M. 29.05.2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"
- D.M. 29.05.2008 "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica".
- Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 "Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne"
- Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano e Prescrizioni ENEL:
- Norma CEI 0-21 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"
- Norma C.E.I. 11-1: "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica: Norme generali."

- Norma C.E.I. 11-8: "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica: Impianti di terra."
- Norma C.E.I. 11-17: "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica: Linee in cavo."
- Norma C.E.I. 11-20: "Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria" IV edizione.
- Norma C.E.I. 17-6: "Apparecchiature prefabbricate con involucro metallico per tensioni da 1 a 72,5 kV";
- Guida C.E.I. 11-35: "Guida all'esecuzione delle cabine elettriche d'utente";
- Norma C.E.I. EN 60439-1 (17-13/1): "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri B.T.). Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo AS e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)."
- Norma C.E.I. 20-22: "Prove d'incendio su cavi elettrici".
- Norma C.E.I. 64-8: "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua." IV edizione.
- CEI – UNEL 35024/1 "Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria".
- Norme UNI 9795: "Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio – Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuali"
- Prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente distributore di energia elettrica E.N.E.L.

Per tutte le Norme Tecniche suddette si intende considerata l'edizione aggiornata e vigente alla data della presente relazione o al momento della realizzazione delle opere.

Si precisa inoltre che le apparecchiature e i componenti previsti all'interno dell'impianto dovranno essere complete di marcatura CEI.

## 10. SOMMARIO

<b>1. PREFAZIONE .....</b>	<b>1</b>
1.1. Introduzione .....	1
<b>2. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....</b>	<b>3</b>
<b>3. RAGIONI DELLA SOLUZIONE SELEZIONATA E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE .....</b>	<b>4</b>
<b>4. DISPONIBILITA' DELL'AREA E MODALITA' DI ACQUISIZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>5. INQUADRAMENTO E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - CATASTALE....</b>	<b>6</b>
<b>6. PROGRAMMAZIONE NELL'AMBITO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.....</b>	<b>7</b>
6.1. Piano Territoriale Regionale (PTR) .....	7
6.2. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).....	7
6.3. Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP) .....	7
6.4. Piano Strutturale Comunale (PSC) (Abrogato).....	11
6.5. Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e 2° POC (Abrogato) .....	13
6.6. Analisi dei vincoli (Abrogato) .....	16
6.7. Zonizzazione Acustica Comunale Operativa (ZAC) (Abrogato).....	16
6.8. PUG Piano Urbanistico Generale .....	16
6.9. Zonizzazione Acustica Comunale Operativa (PUG) .....	19
6.10. Regolamento Edilizio (PUG) .....	19
<b>7. PIANIFICAZIONE DI SETTORE.....</b>	<b>20</b>
7.1. Piano di Tutela Acque .....	20
7.2. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).....	20
7.3. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.).....	21
7.4. Piano Regionale dei Rifiuti (PRGR) .....	25
7.5. Piano Provinciale dei Rifiuti (PPGR).....	26
7.6. Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020).....	27
7.7. Piano Infraregionale Attività Estrattive (PIAE) .....	28
7.8. Piano Infraregionale Attività Estrattive (PAE 2009-2018).....	28
7.9. Piano Provinciale Localizzazione Emittenza Radio Televisiva (PLERT) .....	28
<b>8. CONCLUSIONI .....</b>	<b>29</b>
<b>9. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI .....</b>	<b>30</b>
9.1. Norme di tutela ambientale .....	30
9.2. Progettazione architettonica e strutturale .....	32

---

9.3.	Progettazione impiantistica .....	33
9.3.1.	Impianti meccanici .....	33
9.3.2.	Impianti elettrici .....	37
<b>10.</b>	<b>SOMMARIO .....</b>	<b>39</b>